

4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di adeguata formazione tecnica e professionale, comprensiva sia della conoscenza delle prescrizioni relative ai particolari controlli che esegue, che di una sufficiente pratica degli stessi, nonché della capacità necessaria per redigere con chiarezza e precisione gli attestati, i processi verbali e le relazioni sui controlli effettuati.

5. La retribuzione di ciascun agente non deve dipendere dal numero dei controlli eseguiti, né dai risultati di questi ultimi.

6. Il personale è tenuto al segreto professionale salvo che nei confronti dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

ALLEGATO IV

MARCATURA DI CONFORMITÀ

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo la seguente rappresentazione grafica:



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura devono essere rispettate le proporzioni risultanti dalla rappresentazione grafica di cui sopra.

ALLEGATO V

A) Procedura per il rilascio dell'attestato «CE del tipo» e delle sue integrazioni.

Tale procedura è relativa all'accertamento ed alla certificazione della conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo.

1. La procedura è avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima.

La domanda deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se diverso, del richiedente;
- b) una dichiarazione scritta dalla quale risulti che la stessa domanda non è stata presentata ad altri organismi notificati;
- c) la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione considerata, di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere e selezionare altri esemplari dello stesso prodotto esplosivo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

2. La documentazione tecnica, deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II. Essa deve comprendere ogni informazione relativa al progetto, alla fabbricazione ed al funzionamento del prodotto e deve contenere:

- a) una descrizione generale dell'esplosivo;
- b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ove rilevanti;
- c) la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

d) la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali;

e) i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;

f) i rapporti sulle prove effettuate.

3. L'organismo notificato:

a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione;

b) concorda con il richiedente il luogo e i tempi in cui gli esami e le prove saranno effettuati;

c) effettua o fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare che esso sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo;

d) la conformità a tali requisiti è presunta ove l'organismo notificato accerti il rispetto delle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano la relativa produzione.

4. Se il tipo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame «CE del tipo».

L'attestato contiene il nome o la denominazione e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame ed i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato è allegato un elenco della documentazione tecnica, che l'organismo notificato conserva in copia.

5. Se il tipo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato nega il rilascio dell'attestato e rilascia al richiedente una relazione tecnica dettagliata che ne espone i motivi.

Il richiedente può presentare, entro un mese dal ricevimento della relazione, motivata richiesta di revisione, eventualmente con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, previo pagamento della somma corrispondente al costo della revisione richiesta. Delle operazioni di revisione degli esami è data comunicazione al richiedente almeno dieci giorni prima del loro inizio.

6. Il soggetto che ha presentato la domanda di cui al paragrafo 1 deve informare l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame «CE del tipo» di qualsiasi modifica che si intende apportare alla struttura, alla composizione, alle modalità di produzione e confezionamento del prodotto esplosivo oggetto del medesimo. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accetta se esse possono influire sulla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza o sulle modalità di uso prescritte per il prodotto. Ove ritenga necessaria una nuova verifica, l'organismo notificato comunica la sua decisione al soggetto che ha effettuato la comunicazione, esponendone, le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi. La ulteriore approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».

7. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica.

L'organismo notificato comunica altresì agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati, e tiene a disposizione degli stessi gli allegati degli attestati. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia di tali attestati e dei loro complementi.

B) Procedura per la verifica della conformità al tipo.

Tale procedura è relativa alla certificazione di conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

1. La procedura è avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio nazionale (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di sicurezza. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità e appone il marchio CE su ciascun prodotto esplosivo.